



COMUNE DI BUDRIO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO

CONCESSIONE CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI E ASSOCIAZIONI

2012

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29/10/2008.

Modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 15/11/2012.

REGOLAMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI E ASSOCIAZIONI

Art. 1 – Finalità e principi

Il presente Regolamento, in attuazione dell'Art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., e del Capo II "Associazionismo e volontariato" del Titolo III dello Statuto del Comune di Budrio, disciplina:

- la concessione di contributi e vantaggi economici alle Associazioni senza scopo di lucro iscritte all'Albo Comunale di cui all'art. 30 dello Statuto e ad altri Enti pubblici e privati;
- l'utilizzo delle Sale comunali;
- la concessione del Patrocinio del Comune.

2. La disciplina di cui al presente Regolamento è ispirata ai principi di trasparenza e parità di trattamento.

3. E' demandata alla Giunta comunale ogni altra disposizione e/o linee guida anche di tipo organizzativo, in materia di contributi, utilizzo sale e patrocinio, nel rispetto del presente regolamento, del Bilancio annuale e pluriennale di previsione e degli obiettivi di PEG.

Art. 2 – Tipologie di vantaggi economici

1. I vantaggi possono consistere in:

- a) contributi, cioè provvidenze dirette a favorire attività e iniziative, ritenute valide, per le quali il Comune si assume solo una parte dell'onere complessivo;
- b) fruizione occasionale e temporanea di beni immobili di proprietà del Comune a condizioni economiche agevolate.

2. Non rientrano nella disciplina del presente Regolamento, e seguono pertanto procedure autonome:

- i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi, la gestione di strutture da parte di soggetti terzi, l'attività sportiva aggregativa-giovanile, i quali sono oggetto di regolazione mediante specifici accordi; le contribuzioni di tipo socio-assistenziale.

Art. 3 – Destinatari

La concessione delle misure di cui all'Art. 2 può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale di cui all'Art. 30 dello Statuto e di altri Enti pubblici e privati che esercitano attività di particolare interesse per la comunità locale.

Art. 4 – Aree di intervento

1. Le aree di intervento per le quali l'Amministrazione Comunale dispone la concessione dei vantaggi economici sono riconducibili alle finalità di cui all'Art. 2 dello Statuto comunale, e possono riguardare:

- Attività culturali
- Manifestazioni sportive, ricreative e del tempo libero
- Attività formative ed educative
- Iniziative di impegno civile, tutela ambientale e protezione civile

- Iniziative socio-assistenziali e del volontariato
- Attività con valenza di rappresentanza internazionale per la collettività budriese.

Art. 5 – Responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento di concessione dei contributi e vantaggi di cui all'Art. 2 nonché dei patrocini di cui all'art.1, disciplinati dal presente Regolamento, è il Settore Servizi alla Persona.
2. Il Responsabile del Settore provvede con propri atti ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000 nel rispetto delle linee guida della Giunta in materia e degli indirizzi e obiettivi predeterminati nel piano esecutivo di gestione.

Art. 6 – Individuazione delle risorse

1. La concessione di contributi è subordinata alla disponibilità di risorse nel Bilancio del Comune.
2. Nel Bilancio di previsione sono stanziati le risorse per l'erogazione dei contributi oggetto del presente Regolamento.
3. La Giunta, nell'ambito del piano esecutivo di gestione individua le risorse e le specifiche somme destinate all'erogazione dei contributi generali.

Art. 7 – Ammissione ai contributi

1. La richiesta di concessione di contributi, a firma del legale rappresentante dell'Ente/Associazione, deve essere rivolta in forma scritta entro il 31 ottobre dell'anno precedente la realizzazione del progetto. Alla richiesta deve essere allegato il bilancio preventivo dell'iniziativa per la quale è chiesto il contributo, comprensivo sia delle entrate, sia delle spese previste.
2. Nei limiti della disponibilità di Bilancio, l'Amministrazione si riserva di valutare l'ammissibilità di eventuali richieste pervenute oltre il termine di cui al comma 1, riferite a iniziative di particolare rilievo.
3. Per iniziative specifiche, con finalità che rivestano particolare interesse per la collettività budriese o per il suo patrimonio, può essere rivolta all'Amministrazione una richiesta di collaborazione finalizzata a forme di gestione coordinata delle iniziative. Tali collaborazioni, di norma disciplinate con apposite convenzioni, possono prevedere contributi maggiori, intesi anche come totale gratuità dell'uso delle sale.

Art. 8 – Entità dei contributi e modalità di erogazione

1. Il contributo non può superare il 30% del costo complessivo della singola iniziativa. Eventuali benefit connessi (gadget, targhe, omaggi, pubblicazioni del Comune) sono detratti dal contributo per l'importo corrispondente.
2. A conclusione dell'iniziativa, il soggetto beneficiario deve presentare una relazione sullo svolgimento della stessa, accompagnata dalla rendicontazione complessiva delle entrate percepite e delle spese sostenute.

Art. 9 – Utilizzo Sale Comunali

1. Le sale comunali sono destinate prevalentemente ad iniziative a carattere istituzionale, sociale e culturale e ad attività promosse o patrocinate dall'Amministrazione.

L'utilizzo delle sale comunali è, altresì, rivolto a favorire lo sviluppo delle Libere Forme associative e a promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita democratica della città.

Le sale comunali sono riservate in via prioritaria ad iniziative organizzate dallo stesso Comune, con precedenza rispetto ad eventuale concessione a terzi siano esse Associazioni o privati cittadini.

2. A ciascuna Associazione iscritta all'Albo Comunale può essere concesso, tre volte l'anno, per lo svolgimento di attività pubbliche inerenti i fini dell'Associazione e riconducibili alle aree tematiche di cui all'Art. 4, l'utilizzo di Sale comunali (Auditorium, Sala S, Sale delle Consultazioni Frazionali) a fronte dell'applicazione del 10% delle tariffe annualmente deliberate dalla Giunta.

3. Qualora in riferimento all'attività o manifestazione venga concesso il Patrocinio del Comune, la sala nella quale si svolge la manifestazione viene concessa, alle condizioni economiche di cui al comma 2, anche oltre il limite massimo di tre volte l'anno.

4. Qualora ve ne sia la disponibilità, l'utilizzo delle sale può essere concesso a pagamento, sulla base delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta, a soggetti, enti e Associazioni che ne facciano richiesta in occasione di eventi, purché compatibili con la natura e destinazione degli spazi.

Art. 10 – Utilizzo nel periodo elettorale

1. Durante il periodo elettorale, a partire dalla data di indizione dei comizi elettorali, le Sale comunali possono essere utilizzate dai partiti politici e dai gruppi che partecipano alle consultazioni elettorali alle condizioni economiche di cui all'art. 9 comma 2, comunque nel rispetto di quanto disposto dalle norme e dai provvedimenti vigenti in materia elettorale.

Art. 11 - Modalità di utilizzo

1. La richiesta di utilizzo di una sala deve essere rivolta per iscritto al Settore Servizi alla Persona, 20 giorni prima della prevista data di utilizzo, specificando il tipo di manifestazione che si intende organizzare, la finalità e il carattere di pubblica fruibilità.

2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese di pulizia, allestimento, facchinaggio, noleggio di arredi e impianti di amplificazione.

3. Il concessionario è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle sale, agli arredi e agli impianti, oltre che al risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, occorsi a causa o in occasione della concessione.

Art. 12 – Patrocinio

1. Per manifestazioni, eventi ed iniziative pubbliche di particolare rilevanza e che rientrano in linea generale nell'elenco previsto dall'art. 4 del presente regolamento, può essere richiesto il Patrocinio del Comune.

2. Il patrocinio è il riconoscimento ufficiale di apprezzamento e di adesione ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità di promozione culturale, artistica, sportiva o scientifica.

3. Il patrocinio è concesso con atto del Responsabile di Settore competente, sentita la Giunta.

4. Le iniziative che rispondono, per contenuti e modalità gestionali, alle finalità di promozione culturale, artistica, sportiva o scientifica, in linea con le caratteristiche istituzionali del Comune organizzate dalle Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni o che rientrano nelle ricorrenze Primaveraanda, Budrio Estate, Notte ai Musei, Agribù e Festività Natalizie si intendono implicitamente patrocinate previa presentazione all'Amministrazione del programma preventivo delle iniziative e là dove il patrocinio non risulti oneroso. Tale programmazione è presentata di norma all'Amministrazione con cadenza periodica.

5. Per tutte le richieste che non rientrano al comma precedente, la richiesta va presentata, completa delle informazioni necessarie, almeno venti giorni prima della data d'inizio dell'evento. La realizzazione dell'evento è subordinata, comunque, all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli uffici competenti.